



Studio Rag. Alessandro Martelli

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze Revisore Contabile
Consulente del Tribunale di Firenze*

Tel. 055 - 577711
Fax 055 - 582694
E-mail: info@studioamartelli.it
www.studioamartelli.it

Aggiornamento del 20 NOVEMBRE 2009

Scudo, le lettere delle Entrate puntano sulle sanzioni

La 20mila lettere inviate dall'agenzia delle Entrate ai contribuenti, per spingere lo scudo fiscale, puntano sulle sanzioni. Destinatari sono i contribuenti con movimenti verso l'estero superiori a 50mila euro nel 2008 e operanti nel settore dell'export. La lettera non contiene quegli elementi accertativi che devono caratterizzare gli atti che sono preclusivi degli effetti connessi allo scudo fiscale ter e al ravvedimento operoso. Tuttavia è opportuno tenere presente che le lettere sono state prodotte sulla base di elementi informativi che sono concretamente a disposizione delle autorità fiscali e che quindi possono essere utilizzati per attivare controlli sul destinatario. Quanto allo scudo, è opportuno ricordare che inviti, questionari e richieste ai contribuenti risultano preclusivi solo se sono riferiti, in modo circostanziato, a dati ed elementi che, non solo in via astratta, consentano di verificare ipotesi accertabili.

A. Criscione - B. Santacroce - Il sole 24 ore - "Le super-sanzioni per spingere allo scudo fiscale" Pag. 33

Gli impegni del fisco, rimborsi veloci e rateazioni agevolate

Per favorire il superamento della crisi economica, l'impegno del fisco, così come enunciato da Attilio Befera, direttore dell'agenzia delle Entrate, è quello di accelerare le procedure di rimborso dei crediti d'imposta e un più agevole accesso alla rateazione dei tributi e la transazione fiscale. A fronte di queste misure di favore nei confronti delle imprese, non dovrà invece essere tollerata l'evasione in quanto provocherebbe iniquità e distorsioni della concorrenza. Allo studio vi è, inoltre, un provvedimento che mira a rendere più efficace l'articolo 113 del testo Unico che consente al creditore - in caso di conversione del debito in capitale - di trattare fiscalmente le partecipazioni ricevute come l'originario credito, allo scopo di evitare che il regime Pex porti all'indeducibilità delle svalutazioni e perdite subite dal creditore. Si cercherà, altresì, di estendere l'applicazione della norma che considera non tassabili le remissioni di debito nell'ambito del concordato preventivo agli accordi di ristrutturazione del debito di cui all'articolo 182 bis della legge fallimentare.

Marco Piazza - Il sole 24 ore - "Rimborsi sprint e accesso più facile alle rateazioni" Pag. 33

Dividendi esteri, Italia bocciata dalla Corte Ue

Sul trattamento fiscale dei dividendi esteri l'Italia viene bocciata dalla Corte di giustizia Ue. La sentenza, nella causa C-540/07 della corte Ue stabilisce che la ritenuta alla fonte sui dividendi distribuiti da società italiane a società comunitarie è incompatibile con la libertà di circolazione dei capitali, in quanto configura un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla tassazione dei dividendi percepiti da soggetti Ires residenti in Italia. E, anche se la Finanziaria 2008 aveva corretto la disparità di trattamento tra i dividendi italiani e quelli esteri ora contestati dalla Ue, se le richieste di rimborso per gli anni passati partissero in modo massiccio si creerebbe un nuovo buco piuttosto rilevante nei conti dello Stato.

A. Criscione - G. Rolle - Il sole 24 ore - "L'Italia bocciata sui dividendi" Pag. 35

Ganasce, con il fermo amministrativo possibile usare il mezzo

Usare la macchina o il motorino sottoposto a fermo amministrativo non costituisce reato. A sancirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 44498 del 19 novembre 2009 che ha così respinto il ricorso della procura di Napoli. La Cassazione ha chiarito che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arreca alcuna menomazione al patrimonio, poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne. La comunicazione preventiva infatti è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell'esecuzione esattoriale.

Debora Alberici – Italia oggi - "Ganasce fiscali senza lucchetto" Pag. 23

Soci ed amministratori: è sempre necessario formalizzare le funzioni

Impiegare lavoratori "in nero" può comportare, in caso di accesso ispettivo, di dover sospendere l'attività dell'impresa o del cantiere fino a che le posizioni dei lavoratori non siano regolarizzate nonché di dover applicare una maxi-sanzione. La misura varia da 1.500 a 12.000 euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo, con l'aggiunta con riferimento alle sanzioni civili connesse all'omesso versamento di contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore, di una sanzione minima di 3mila euro, indipendentemente dalla durata della prestazione. Competente a irrogare la sanzione è la stessa direzione provinciale del lavoro deputata ad adottare la sospensione. Assume, quindi, particolare rilievo stabilire in quali casi scatta il regime sanzionatorio che, per la gravità della violazione, è particolarmente severo. Al riguardo il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 33/2009 ha stabilito che sono da considerare irregolari: tutti i lavoratori per i quali non è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego, (che è dovuta, oltre che per lavoratori dipendenti, anche per collaboratori con o senza modalità a progetto, associati e tirocinanti); i soci ed i familiari dell'imprenditore, (quando non sia stata data comunicazione preventiva all'Inail); tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, "quando non si sia provveduto a formalizzare il rapporto"; i titolari di cariche societarie che svolgono attività lavorativa, per i quali non basta la visura camerale; e i lavoratori autonomi occasionali previsti all'articolo 2222 del cod ice civile, non genuini, "per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento sia stato effettuato in loro favore".

A cura di Maria Rosa Gheido – Il sole 24 -"Sempre da censire chi presta attività nell'impresa" Pag. 30 14.11.2009

Più ostacoli per le Società di persone

In merito ai rimborsi Irap è bene precisare che per le società di persone, società di capitali in regime di "trasparenza" o di "consolidato", società interessate da operazioni straordinarie il moltiplicarsi delle istanze e delle problematiche da affrontare accrescono il costo di predisposizione delle stesse, con la conseguenza che l'analisi "costi-benefici" spesso, suggerisce di abbandonare l'impresa. Infatti ogni volta che non vi è identità tra il soggetto che determina il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette e il soggetto che paga l'imposta, l'istanza di rimborso va presentata sia dal primo (per "riliquidare" l'imponibile) che dal secondo (per determinare il rimborso d'imposta). Proprio questa dissociazione ha creato un problema, che pareva rendere non compatibile il nuovo calendario "regionalizzato" di trasmissione delle istanze con le istruzioni alle stesse. Infatti, per tutti i casi in cui si verifica il fenomeno sopra ricordato (ad esempio per tutte le società di persone che intraprendono la strada del rimborso), l'Agenzia delle Entrate ha previsto che, per consentire una corretta liquidazione del rimborso richiesto, l'istanza del soggetto trasparente sia presentata non oltre la data di presentazione dell'istanza del soggetto partecipante. Ciò poteva comportare ritardi nella presentazione (e quindi nel rimborso) ogni qual volta la regione del soggetto trasparente avesse avuto nel calendario una posizione successiva a quella del soggetto partecipante. Tuttavia, le istruzioni si limitano a prevedere l'opportunità della prioritaria presentazione dell'istanza da parte del soggetto

trasparente, per cui la previsione verrà applicata solo quando ciò non determina ritardi di presentazione.

A cura di Giorgio Gavelli e Alessandro Versari – Il sole 24 ore - “Per le società di persone aumentano gli ostacoli” Pag. 1 N&T 16.11.2009